S.I.N. di "MASSA E CARRARA"

Resoconto sintetico della RIUNIONE con la SOCIETA' LA VICTOR S.C. a r. l. del 13.06.2018

Il giorno 13.05.2018 alle ore 11,00 si è tenuta una riunione tra la Div. III "Bonifiche e risanamento" della DG STA del MATTM e la Società La Victor S.C. a r.l., proprietaria del Lotto 3- Area ex Farmoplant.

Presenti:

per il MATTM:

- Ing. Nazzareno Santilli – Coordinatore della Divisione III;
- Dott.ssa Anna Bartolomei, Dott. Lorenzo Dal Pozzo, Avv. Giuseppe Le Pera (U.A.T. Sogesid SpA presso il MATTM):

per la Società La Victor S.C. a r.l.:

- Dott. Giorgio Gronchi, Dott. Renato Iardella (consulente).

Premessa

La riunione è stata convocata, a seguito di richiesta da parte della Società La Victor S.c.a.r.l., con email del 01/06/18, al fine di conoscere la prosecuzione l'*iter* istruttorio per la conclusione relativo all'area di pertinenza.

La Società La Victor S.C. a r.l., dopo aver ripercorso l'*iter* amministrativo funzionale alla realizzazione di un progetto edilizio, in corso di aggiornamento, chiede la conclusione positiva del procedimento per i terreni e le acque sotterranee inerenti all'area di pertinenza, al fine del riutilizzo dell'area medesima. Il riutilizzo viene chiesto anche in base a quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 25/1998, art. 13 bis.

La Società precisa infatti che Edison S.p.A. ha completato da tempo, come intervento di messa in sicurezza/prevenzione, la rimozione dei terreni che avevano presentato superamenti delle CSC fissate dalla col. B della Tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. Il collaudo dei suddetti interventi è stato oggetto di verifica, con esito positivo, da parte di ARPAT. Edison S.p.A. infatti è il titolare del procedimento essendo La Victor soggetto non responsabile della contaminazione.

Chiede pertanto che la Direzione STA del MATTM si esprima su terreni e acque di falda sottostanti l'area in esame e che eventuali richieste di interventi inerenti alla rimozione dei rifiuti siano trattate come questione separata senza pregiudicare la conclusione positiva del procedimento relativo alle suddette matrici ambientali.

Sulla base di quanto esposto dall'Azienda, il MATTM rileva la sussistenza di n. 3 principali problematiche:

a. sia verificato se sull'area in esame sia stato eseguito un vero e proprio Piano di caratterizzazione e non solamente delle indagini integrative, oltre al collaudo delle pareti e del fondo degli scavi eseguiti. In tal caso, potrebbe essere convocata una Conferenza di Servizi ai fini dell'approvazione dei risultati della caratterizzazione e della presa d'atto degli interventi di messa in sicurezza eseguiti sui terreni;

b. se l'analisi di rischio relativa alle acque di falda sottostanti all'area in esame sia stata eseguita anche in modalità inversa o solamente in modalità diretta ai fini della verifica dell'eventuale rischio sanitario;
c. l'esistenza di cumuli di terreno nell'area, che la Società La Victor S.c. a r.l. intende utilizzare per il livellamento dell'area medesima.

La Società, su quest'ultimo aspetto, dichiara di aver analizzato, su richiesta del MATTM, campioni di terreno prelevati dai cumuli sopra citati e di aver verificato, in contraddittorio con ARPAT, la conformità alle CSC fissate dalla col. B della tab. 1 dell'All. 5, Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06.
Su questo specifico argomento, la Direzione STA ha chiesto alla Direzione RIN, con nota prot. n. 11941/STA del 06/06/17, di formulare un parere sulla natura dell'intervento di livellazione del terreno con i materiali presenti in cumuli.
In merito all'esposto presentato dalla Società, in data 01/06/17, al MATTM, al Comune di Massa e all'ARPAT la Società medesima precisa che questo riguarda le attività di un vicino che, per il trasporto di un grosso manufatto, ha spianato del terreno in parte ricadente nell'area La Victor, utilizzando parte dei materiali presenti (utilizzo di quota parte del cumulo C3). L'operazione di transito è stata effettuata in difformità rispetto al progetto di intervento edilizio previsto, che non doveva assolutamente interessare quella zona specifica.
Afferma poi che il Comune di Massa ha indicato la non possibilità di intervento mediante l'utilizzo dei materiali anche per la parte che esula dall'esposto sopra citato.
A tal proposito, il MATTM chiede all'Azienda se ha proposto una qualche azione giudiziaria nei confronti della Società che ha eseguito il livellamento. L'Azienda risponde negativamente.
Il MATTM fa poi presente che, ad oggi, non esiste una pronuncia da parte di ARPAT se i suddetti materiali siano da identificarsi come rifiuti.
Il MATTM ricorda poi che il regolamento su Terre e rocce da scavo si applica a materiali derivanti da opere. L'Azienda sul punto dichiara che tali materiali sono stati acquistati negli anni 2001 – 2002, quindi in periodo antecedente all'entrata in vigore di questo regolamento.

Conclusioni

Il MATTM si impegna a verificare, ai fini dell'eventuale chiusura del procedimento relativo all'area in esame:
a. se, dagli atti in possesso della Direzione Generale STA del MATTM, risulta che nell'area in esame sia stato eseguito un vero e proprio Piano di caratterizzazione successivamente al certificato di avvenuta bonifica emanato dalla Regione Toscana;
b. se, anche nell'eventuale assenza di un parere formale da parte della Direzione RIN del MATTM, costituiscono motivo ostativo alla conclusione del procedimento la presenza dei cumuli nell'area e la livellazione del terreno utilizzando i medesimi materiali presenti in cumuli.
c. se l'analisi di rischio relativa alle acque di falda sottostanti all'area in esame sia stata eseguita anche in modalità inversa.

Il MATTM si impegna, inoltre, a trasmettere all'Azienda il resoconto sintetico della presente riunione e propone una riunione tecnica alla presenza del Comune di Massa e di ARPAT.